

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA  
nella persona del Direttore Provinciale dott.ssa Claudia Cimino**

**e**

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA E UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CAL.  
nella persona del Presidente dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena**

**e**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA  
nella persona del Presidente Avv. Alberto Panuccio**

### **PREMESSO CHE**

- Il secondo comma dell'art. 74 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia" (di seguito "Decreto") assicura il patrocinio nel processo civile ..... e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate, e il successivo art. 75 determina l'ambito di applicabilità dell'ammissione al beneficio;
- Le condizioni per l'ammissione al patrocinio sono contenute nell' articolo 76 del Decreto;
- Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile sono contenute nel titolo IV della parte III del Decreto, e, specificatamente:
  - Nell'art. 126, comma 2, il quale prevede che copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (di seguito "COA") accoglie o respinge, ovvero dichiara non ammissibile, l'istanza di ammissione al patrocinio, sia trasmessa all'interessato ed al magistrato competente;

- Nell'art. 127, comma 1, che dispone, nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al punto precedente, la trasmissione di copia dell'atto anche all'ufficio finanziario ( di seguito " Ufficio Territoriale" ).
- L'Ufficio Territoriale verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'Anagrafe Tributaria, disponendo, se del caso ed avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dello stesso interessato e dei conviventi, e, qualora risulti che il beneficio è stato erroneamente concesso, richiede il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica (art. 127, commi 2 e 3, del Decreto ).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si addivene alla sottoscrizione del presente protocollo, specificamente finalizzato a regolare ed ottimizzare il flusso degli atti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. In particolare, le parti convengono che:

- ✓ Il COA, anche a seguito della "informatizzazione istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato", procede alla trasmissione delle delibere di ammissione alle competenti Cancellerie Civili del Tribunale, o all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ed all'Ufficio Territoriale esclusivamente per posta elettronica;
- ✓ La predetta trasmissione, ai fini pure dell'esatta individuazione del periodo di cui al punto che segue, è effettuata nella stessa data agli Uffici sopra indicati;
- ✓ A seguito di ricevimento degli atti relativi all'ammissione al patrocinio, l'Ufficio Territoriale provvede a svolgere le attività previste dal comma 2 dell'art. 127 del Decreto. Qualora dai controlli effettuati emerga il rispetto delle condizioni

previste dall' articolo 76 del Decreto, l'Ufficio Territoriale non procederà ad alcuna comunicazione. Decorsi tre mesi dalla data di trasmissione degli atti all'Ufficio Territoriale senza alcuna espressa segnalazione, il rispetto delle predette condizioni si considera, pertanto, confermato.

✓ Anche per gli atti già trasmessi all'Ufficio Territoriale dalla data del 2/1/18 si applica al paragrafo precedente e, in tal caso, il termine dei tre mesi decorre dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

✓ Ogni atto e documento sarà trasmesso e comunicato dalle parti e tra le parti, esclusivamente attraverso la posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

[dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.reggiocalabria@pce.agenziaentrate.it) per l'Ufficio Territoriale,

[ordineavvocatirc@gmail.com](mailto:ordineavvocatirc@gmail.com) e [ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it](mailto:ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it) per il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

[volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it) Canc. Vol. Giurisdiz.

[fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it) Canc. Fallim.

[cancelleria.contcivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:cancelleria.contcivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it) Canc. Cont. Civ.

[cancelleria.eseccivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:cancelleria.eseccivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it) Canc. Es. Imm/Mob.

[cancelleria.lavoro.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:cancelleria.lavoro.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it) Canc. Lav. e Prev.

per il Tribunale di Reggio Calabria in relazione alla Sezione/Ufficio di appartenenza del magistrato competente;

[gdp.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:gdp.reggiocalabria@giustiziacert.it)

per l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria.

Eventuale integrazione e/o sostituzione degli stessi indirizzi, così come l'attivazione della casella PEC per le Cancellerie allo stato in possesso solo di caselle PEO, sarà preventivamente ed opportunamente comunicata dalle parti.

✓ Il COA di Reggio Calabria nella trasmissione del provvedimento di ammissione al beneficio - nella nota di accompagnamento del singolo atto di ammissione o nella denominazione del file che si allega al messaggio di posta elettronica - indicherà espressamente, oltre l'Ufficio Giudiziario competente, il numero e

l'anno della delibera di ammissione e, nel caso di pendenza del giudizio cui inerisce la stessa ammissione, anche il numero e l'anno del Registro Generale dell'Ufficio Giudiziario (con riferimento all'art. 79, comma 1 lett. a), del Decreto).

- ✓ Tutta la corrispondenza tra le parti firmatarie del presente protocollo conterrà l'indicazione delle numerazioni di cui al paragrafo precedente.
- ✓ Nel caso di invio da parte del COA di delibere di ammissione che non risultano, perché chiaramente verificabile dagli atti, di competenza del Tribunale o della Cancelleria, così come dell'Ufficio del Giudice di Pace, questi ultimi procederanno alla restituzione degli atti al COA con contestuale comunicazione all'Ufficio Territoriale.

**Reggio Calabria, lì 29 gennaio 2018**

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

**E UFF. G.P. di REGGIO CAL.**

**IL PRESIDENTE**

***Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena***

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

**IL DIRETTORE PROV.LE DI REGGIO CAL.**

***Dr.ssa Claudia Cimino***

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA**

**IL PRESIDENTE**

***Avv. Alberto Panuccio***